

Il diritto d'asilo in Italia

Il diritto d'asilo è annoverato tra i diritti fondamentali dell'uomo¹, riconosciuti e salvaguardati dall'ordinamento italiano.

La nostra Costituzione lo prevede all'art.10 comma 3, dove sancisce che:

"lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

Secondo lo Stato Italiano dunque, può presentare domanda di asilo ciascun individuo a cui sia impedito, nel paese d'origine, l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Attualmente l'Italia è ancora sprovvista di una legge nazionale organica sul diritto d'asilo che dia attuazione all'art. 10 della Costituzione.

La definizione generale di "rifugiato" è entrata nel nostro ordinamento grazie all'adesione da parte dell'Italia alla **Convenzione di Ginevra** del 1951, che offre una nozione universalmente riconosciuta di rifugiato internazionale.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra è considerato rifugiato chi: *"..temendo a ragione di essere **perseguitato** per motivi di **razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale** o per le sue **opinioni politiche**, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese."*

La normativa nazionale

In Italia nell'ultimo ventennio si sono succedute svariate normative che hanno cercato di disciplinare la materia del diritto di asilo.

Il primo tentativo avvenne nel 1990 con la **Legge Martelli**², che definiva e ampliava lo status di rifugiato, disciplinandone la relativa procedura di riconoscimento. In seguito, nel 1998, questa normativa fu modificata dalla legge **Turco- Napolitano**³ sull'immigrazione, confluita poi nel **Testo Unico sull'Immigrazione**⁴ tuttora in vigore. Nel 2002 la materia fu regolata dalla legge **Bossi-Fini**, che però ricevette piena attuazione solo nell'aprile del 2005 con l'entrata in vigore del Regolamento.

Negli ultimi anni l'Italia ha recepito importanti direttive dell'Unione Europea volte ad armonizzare la materia tra i vari paesi. membri. Tra queste le più rilevanti sono la **Direttiva Qualifiche**⁵ 2011/95/CE *"recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta"* e la **Direttiva Procedure**⁶ 2005/85/CE *"recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*.

¹ Art 14 Dichiarazione Universale dei diritti Umani secondo cui "Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni."

² 39/1990

³ Decreto 40/1998

⁴ 286/1998

⁵ Che ha innovato la precedente Direttiva Qualifiche ed è stata recepita con il Decreto Legislativo 18/2014

⁶ Recepita dal Governo italiano con il Decreto Legislativo 25/2008

Protezione Internazionale: Titolare di Status di Rifugiato e di Protezione Sussidiaria

La normativa in tema di asilo è stata pertanto modificata in modo sostanziale dagli interventi europei, che hanno introdotto tra l'altro la figura giuridica del beneficiario di protezione sussidiaria, da affiancare a quella di rifugiato, prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951. L'intera procedura è stata pertanto rinominata "Procedura di Riconoscimento della Protezione Internazionale", ricomprendendo più categorie di protetti.

Secondo la Convenzione di Ginevra sono quattro dunque i requisiti necessari per il riconoscimento dello **status di Rifugiato Politico**:

1. La fuga dal proprio paese. Il rifugiato, per essere riconosciuto tale, deve essere materialmente uscito dal proprio Paese.
2. Il fondato timore di persecuzione. Non è sufficiente dunque il semplice sentimento soggettivo di timore, ma è necessario che questo sia anche fondato. Devono dunque sussistere sufficienti elementi per ritenere che sia effettivamente a rischio di persecuzioni nel proprio paese, indipendentemente dal fatto che le abbia subite o meno nel passato.
3. Motivi specifici di persecuzione. La persecuzione, temuta o subita, deve essere operata in ragione di uno dei motivi indicati dallo stesso art.1 della Convenzione, ovvero per razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Tale persecuzione deve consistere in minacce alla vita o alla libertà, o in atti sufficientemente gravi da costituire violazioni dei diritti umani fondamentali.
4. L'impossibilità di ricorrere alla protezione del proprio Paese d'origine. Il richiedente asilo deve trovarsi nella condizione di non potere o non volere rivolgersi alle autorità del proprio Paese. Questo perché il cosiddetto agente di persecuzione (chi perseguita), può essere direttamente il governo del Paese, i partiti o le organizzazioni che controllano lo stato o una parte consistente del suo territorio, oppure un altro soggetto non statale da essi tollerato o non contrastato.

Il Diritto Comunitario invece ha introdotto la figura della **Protezione Sussidiaria**, che rappresenta una forma di Protezione Internazionale a carattere secondario ed integrativo rispetto a quella dell'Asilo Politico. E' da considerarsi beneficiario di Protezione Sussidiaria il "*cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono **fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine (o nel Paese di domicilio se apolide), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno***"⁷. Toccherà dunque all'autorità competente all'esame della domanda di accordare l'uno o l'altro status sulla base dell'esame dei presupposti della richiesta.

Inizialmente sussistevano alcune differenze di carattere amministrativo tra la condizione dei titolari di Asilo Politico e quella dei titolari di Protezione Sussidiaria. Tra queste, la più sostanziale riguardava il relativo permesso di soggiorno che per i Titolari di Protezione Sussidiaria era di tre anni mentre per i Rifugiati Politici di cinque anni. Queste diseguaglianze sono state abolite dalla nuova Direttiva Qualifiche, cui si è dato attuazione in Italia con il Decreto Legislativo del 21 febbraio 2014 n. 18, entrato in vigore il 22 marzo 2014. La nuova normativa garantisce la creazione di uno status unitario per i titolari di Protezione Sussidiaria e di Asilo Politico, eliminando parte delle possibilità che gli Stati avevano di limitare l'accesso ad alcuni diritti ai soli rifugiati e mettendo lo status di Protezione Sussidiaria sullo stesso livello di quello di Rifugiato in materia di accesso all'occupazione, all'assistenza sanitaria e agli strumenti d'integrazione.

Protezione Umanitaria e Protezione Temporanea

⁷ art. 2, lett. g, D. Lgs. 251/2007

Nel Testo Unico sull'Immigrazione si legge che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano verificarsi se *"ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*⁸. Nel corso della procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale, laddove la Commissione Territoriale non riscontri la presenza di elementi tali da riconoscere la Protezione Internazionale dello straniero, ma *"ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario"*⁹, invita la Questura a rilasciare un **Permesso di Soggiorno per Motivi Umanitari**. Questo permesso ha la durata di un anno, eventualmente rinnovabile laddove si riscontri la persistenza delle ragioni del suo rilascio. La **Protezione Temporanea**¹⁰ è una procedura di carattere eccezionale che garantisce, in caso di afflusso massiccio ed imminente di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea ed impossibilitati a rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone. Questa misura di protezione è volta ad evitare il collasso del sistema di asilo in caso di situazioni di particolare emergenza.

Accesso alla procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale

In Italia lo straniero che fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha varcato le frontiere in modo irregolare ed è privo di documenti, può richiedere la Protezione Internazionale, intesa come categoria unica nella quale rientrano i casi di Asilo Politico e Protezione Sussidiaria.

La domanda va presentata personalmente, ed in qualunque momento, alla **Polizia di frontiera** o in **Questura**, allegando la dichiarazione di ospitalità da parte di un privato o di un centro di accoglienza, 4 foto formato tessera e, ove possibile, documenti di riconoscimento (anche in fotocopia) o altro materiale disponibile. Il medesimo giorno o in data da definirsi l'ufficiale di polizia procede alla formalizzazione della domanda di protezione mediante la compilazione di un apposito verbale, il modello C3, di cui viene rilasciata copia al richiedente. Le autorità non possono sottoporre ad alcuna valutazione l'ammissibilità della domanda, e sono dunque obbligate a riceverla e sottoporla alle Commissioni Territoriali, organi preposti all'accertamento della sussistenza del diritto alla Protezione Internazionale.

Quando la domanda è presentata da un **minore non accompagnato**¹¹, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al Tribunale dei Minorenni e al Giudice Tutelare che, nelle quarantotto ore successive, nomina un tutore. Quest'ultimo contatta la Questura e dà conferma della domanda di protezione, consentendo la prosecuzione della procedura e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.

Le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale

Le autorità competenti all'esame delle domande di Protezione Internazionale sono le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. Inizialmente l'organo preposto alla determinazione dello status di rifugiato era la Commissione Centrale, disciplinata dalla legge Martelli. In seguito, la legge Bossi-Fini decentralizzò la procedura, istituendo 7 Commissioni Territoriali incaricate di esaminare le domande, il cui numero fu aumentato a 10 nel 2008 dal Decreto Legislativo Procedure.

L'organo di riferimento per le Commissioni Territoriali è la **Commissione Nazionale**, che ha compiti essenzialmente d'indirizzo, coordinamento e formazione dei membri delle Commissioni Territoriali, nonché di esame per i casi di cessazione e revoca degli status concessi.

⁸ Art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998

⁹ Art 32 co 3 D. Lgs. 25/2008

¹⁰ Art. 2 co.1 D. Lgs. 85/2003

¹¹ I minori stranieri sono quei minori che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Le Commissioni Territoriali sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, e sono composte da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'UNHCR. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, e per ciascun componente sono designati uno o più supplenti.

In un tempo relativamente breve (entro 30 giorni dal ricevimento della domanda) la Commissione Territoriale dovrebbe disporre l'**audizione** del richiedente tramite comunicazione effettuata dalla Questura territorialmente competente.

E' prevista la possibilità di un **esame prioritario** quando:

- a) la domanda è palesemente fondata
- b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili ¹²
- c) la domanda è presentata da un richiedente trattenuto in un CIE o in un CARA

Durante il colloquio personale, che si svolge in seduta privata, il richiedente può farsi assistere da un avvocato e può esprimersi in una lingua a lui nota. Dell'audizione è redatto verbale, che è sottoscritto dall'interessato, a cui ne viene rilasciata una copia

La Commissione territoriale non procede all'esame della domanda e ne dichiara l'**inammissibilità** nei seguenti casi:

- a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e può ancora avvalersi di tale protezione;
- b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

La Commissione Territoriale può adottare, a seguito dell'audizione, una delle seguenti **decisioni**:

- 1) **riconosce** lo **Status di Rifugiato** o la **Protezione Sussidiaria**
- 2) **rigetta** la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia è firmataria, chiede al questore di rilasciare un **permesso di soggiorno per motivi umanitari**.
- 3) **rigetta** la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra (in questo caso, lo straniero è tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che non faccia domanda di riesame o ricorso. In caso di straniero trattenuto in un C.I.E. o C.A.R.A., il questore provvede all'espulsione).

Il **ricorso** dinanzi il Tribunale ordinario è attualmente l'unico mezzo di impugnazione che il richiedente possiede, qualora gli sia negata ogni forma di status o di protezione. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria

¹² Secondo il Decreto n. 140 del 2005 appartengono alla categoria di persone vulnerabili i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime di tortura, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale

o umanitaria. Può essere presentato entro **30 giorni**¹³ dalla notifica del provvedimento di diniego e sospende immediatamente gli effetti negativi del provvedimento

Laddove il richiedente sia in possesso di ulteriori elementi in merito alla propria posizione personale che non siano stati sottoposti al vaglio della Commissione, o nel caso in cui possa addurre nuovi elementi sulla condizione del proprio Paese, può **reiterare la domanda di Protezione Internazionale**, sottoponendola alla Commissione Territoriale che aveva definito la sua situazione in precedenza.

Accoglienza dei richiedenti Protezione Internazionale

I richiedenti Protezione Internazionale hanno diritto a soggiornare sul territorio italiano per tutta la durata della procedura di riconoscimento, in condizioni di accoglienza volte a garantire loro un livello di vita dignitoso.

Laddove il richiedente sia privo di mezzi di sostentamento, o in alcuni casi stabiliti dalla legge, la Questura accoglie la domanda di Protezione ed attiva le procedure per assegnare al richiedente una struttura di accoglienza, inviandolo in un Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (**CARA**), in un centro appartenente al circuito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (**SPRAR**) o in alcuni casi in un Centro di Identificazione ed Espulsione (**CIE**).

Per quanto riguarda il **minore straniero** non accompagnato, bisogna sempre garantire l'accoglienza dando priorità al suo interesse superiore, assicurandogli un sereno sviluppo psicofisico in un ambiente sicuro e ospitale. L'Ente, su disposizione del Tribunale dei Minorenni, dispone l'accoglienza del minore in uno dei progetti del sistema SPRAR. Il minore non può in nessun caso essere trattenuto presso un CARA e/o un CIE. L'accoglienza del minore titolare di protezione internazionale o umanitaria può estendersi ai successivi sei mesi dal compimento della maggiore età, ed oltre a questa sono previste eventuali proroghe per favorire percorsi di integrazione presso strutture dedicate ai maggiorenni.

I **CIE**¹⁴ sono strutture create per trattenere gli stranieri senza titolo di soggiorno in attesa di espulsione, nei casi in cui non sia possibile l'esecuzione immediata di tale misura. In questa categoria di stranieri possono rientrare anche i richiedenti asilo sprovvisti di documenti o destinatari di un provvedimento di espulsione, che abbiano manifestato la volontà di chiedere la Protezione Internazionale solo dopo essere stati fermati dalle autorità¹⁵. Si tratta di vere e proprie strutture detentive presidiate da forze dell'ordine, in cui gli stranieri sono privati della libertà e sottoposti ad una serie di misure coercitive, pur non avendo commesso alcun reato. Il trattenimento nel CIE disposto dal questore deve essere convalidato dal giudice entro 48 ore dall'adozione del

¹³ Nei soli casi di trattenimento presso un **CIE o un CARA**, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei **quindici giorni** successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro.

¹⁴ Istituiti dalla Legge Turco Napolitano, e disciplinati nel Testo Unico sull'Immigrazione, come modificato dalla Legge Bossi Fini, venivano denominati CPTA (Centri di permanenza temporanea ed assistenza)

¹⁵ La Questura dispone il trattenimento di uno straniero all'interno di un CIE nei seguenti casi:

1) se lo straniero si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 par. F della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, cioè se il richiedente:

- ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità;
- ha commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal Paese ospitante prima di essere ammesso come rifugiato;
- si è reso colpevole di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite

2) se lo straniero è stato condannato in Italia per uno dei delitti per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (l'elenco è contenuto nell'art. 380 cod. proc. pen.), ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

3) se lo straniero è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento

provvedimento. Tale convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di **30 giorni, che può essere prorogato fino ad un massimo di 18 mesi** "qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi"¹⁶.

I **CARA** sono stati istituiti dal D.Lgs. n. 25/08 con la finalità di accogliere i richiedenti Protezione Internazionale nei casi espressamente previsti dall'art. 20 del suddetto decreto, ovvero:

- a) quando è necessario verificare o determinare la nazionalità o l'identità della persona;
- b) quando il richiedente ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
- c) quando il richiedente ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.

Nel primo caso, il richiedente è trattenuto solo per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla sua identificazione, che non può superare i 20 giorni. Negli altri due casi, il periodo di accoglienza si protrae per il tempo necessario all'esame della domanda, e comunque per un periodo non superiore a 35 giorni. Allo scadere dei termini predetti al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata trimestrale, rinnovabile sino alla definizione della procedura di Protezione Internazionale, e viene trasferito in un centro SPRAR. Se non vi sono posti disponibili nel circuito SPRAR viene protratta la sua permanenza all'interno del CARA.

La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla domanda di protezione del richiedente, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. I permessi di allontanamento temporaneo dal CARA, sono concessi dal prefetto per "rilevanti e comprovati" motivi personali, di salute, famiglia o relativi all'esame della domanda.

Lo **SPRAR**, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, consiste in una serie di progetti territoriali di accoglienza integrata, realizzati attraverso una rete di Enti Locali finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, che operano a livello territoriale in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. Questi progetti non si limitano ad offrire ai beneficiari il solo vitto ed alloggio, ma prevedono una serie di servizi di assistenza, orientamento ed informazione della persona volti all'accompagnamento attraverso un percorso individuale di inserimento socio-economico.

Lo status di rifugiato

In base a quanto disposto dalla Convenzione di Ginevra del 1951, il rifugiato **gode dello stesso trattamento accordato ai cittadini italiani** in materia di: libertà religiosa e istruzione religiosa; istruzione elementare; accesso ai tribunali e assistenza giuridica; protezione della proprietà industriale (invenzioni, modelli, marchi), letteraria, artistica e scientifica; assistenza pubblica (prestazioni del sistema socio-sanitario, con **iscrizione obbligatoria** al Servizio Sanitario Nazionale; pensioni di invalidità e vecchiaia; sussidi agli indigenti); legislazione del lavoro (compreso l'accesso al lavoro dipendente) e assicurazioni sociali; carichi fiscali.

Il rifugiato riconosciuto gode di un **trattamento non meno favorevole di quello riservato agli stranieri regolarmente residenti** in tutte le altre materie (in particolare in materia di acquisto di beni mobili e immobili, di lavoro autonomo, di libere professioni, di istruzione di grado diverso da quella elementare, di libertà di circolazione).

¹⁶ Art 14 co 5 Testo Unico dell'Immigrazione

Particolari disposizioni sono inoltre previste per i rifugiati in materia di **ricongiungimento familiare** e di **acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione**, nonché per quanto attiene la possibilità di accedere a speciali contributi.

Al richiedente asilo e al rifugiato, poi, **non si applicano** le disposizioni generali in materia di ingresso, respingimento e espulsione.

Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato **perde** automaticamente tale status se chiede la **restituzione del passaporto nazionale** (qualora questo sia stato trattenuto in Questura al momento della presentazione della domanda di riconoscimento) e contestualmente **dichiara di rinunciare allo status** di rifugiato.

Perde inoltre lo status lo straniero che:

- chiede la restituzione del passaporto nazionale, **senza** contestualmente dichiarare di rinunciare allo status di rifugiato;
- ottiene dal paese di origine (e di persecuzione), in data successiva a quella del riconoscimento dello status di rifugiato, il **rilascio del passaporto nazionale**;
- **rientra**, anche per un breve periodo, nel paese di origine (e di persecuzione) con il passaporto nazionale o con il documento di viaggio per i rifugiati, o torna a **stabilirsi** in tale paese.

In tali casi **la perdita dello status di rifugiato non è comunque automatica**, ma viene pronunciata dalla Commissione centrale in seguito ad un procedimento analogo a quello seguito per il riconoscimento dello status.

La protezione sussidiaria

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18/2014 anche al titolare di protezione sussidiaria viene rilasciato un **permesso di soggiorno** della durata di **5 anni**, mentre in precedenza il permesso di soggiorno era della durata di 3 anni. Tale permesso di soggiorno può essere **convertito** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Ha diritto a un **titolo di viaggio per stranieri**, quando sussistono fondate ragioni che non consentono di chiedere il passaporto al consolato del paese di origine, nonché all'accesso al lavoro subordinato e autonomo e all'iscrizione agli albi professionali in condizioni di **parità** con il cittadino italiano.

Il beneficiario di protezione sussidiaria ha **diritto al ricongiungimento familiare**, alle condizioni previste per il rifugiato.

Chi non può chiedere asilo in Italia

Ai sensi dell'art.1 della legge n.39 del 1990, non viene concesso lo status di rifugiato:

- se l'interessato è già stato riconosciuto come rifugiato in un altro Stato;
- se, dopo aver lasciato il proprio Paese e prima di entrare in Italia, ha soggiornato in un Paese aderente alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (**Convenzione di Dublino**);
- se ha commesso crimini di guerra o contro l'umanità;
- se è stato condannato in Italia per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, o risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato, o risulta appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.